

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI
PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(deliberazione 921/2017/R/eel)

INDICE

1	Premessa _____	3
2	Inquadramento normativo _____	4
3	Le agevolazioni per imprese a forte consumo di energia elettrica _____	5
4	Aggiornamento del TISDC e del TISSPC in relazione alla nuova disciplina delle imprese a forte consumo di energia elettrica _____	12
	Appendice A _____	15

1 Premessa

- 1.1 La deliberazione 921/2017/R/eel¹, oggetto della presente relazione illustrativa, contiene le disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia a partire dal 1 gennaio 2018, in coerenza con la struttura tariffaria stabilita dall'Autorità dei nuovi raggruppamenti degli oneri generali di sistema elettrico definita dalla deliberazione 481/2017/R/eel e con la nuova disciplina di tali agevolazioni contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.
- 1.2 In considerazione della presenza di unità di consumo che possono rientrare tra le imprese a forte consumo di energia elettrica nell'ambito dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC) e di Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSPC), la deliberazione dispone l'aggiornamento del Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC) e del Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC). In particolare, sempre a partire dal 1 gennaio 2018, è stato definito il criterio di calcolo delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali da applicarsi in corrispondenza dei punti di connessione di tali configurazioni particolari con la rete pubblica che tenga conto dell'eventuale presenza di imprese a forte consumo di energia.
- 1.3 Infine, la presente Relazione tecnica tiene conto anche delle disposizioni della successiva deliberazione 71/2018/R/eel² con cui sono state introdotte alcune integrazioni in tema di assegnazione della classe provvisoria di agevolazione per imprese a forte consumo di energia elettrica con consumi particolarmente elevati.

¹ La deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 923/2017/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/17/921-17.htm>

² La deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 71/2018/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/18/71-18.htm>

2 Inquadramento normativo

Clienti non domestici a forte consumo di energia elettrica: legge europea 2017

- 2.1 L'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12³ prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE, siano definite le imprese a forte consumo di energia.
- 2.2 Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato il decreto 5 aprile 2013⁴ (di seguito: decreto 5 aprile 2013), che definisce specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia elettrica, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12.
- 2.3 In ossequio alla normativa europea in materia di aiuti di Stato le misure istitutive delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica sono state notificate dal Governo alla Commissione europea in data 17 aprile 2014, ai fini della verifica di compatibilità delle misure istitutive delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica con la Disciplina europea in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020⁵ (di seguito anche: Linee guida europee).
- 2.4 Con la decisione C(2017) 3406⁶ la Commissione europea ha approvato il piano di adeguamento presentato dal Governo in conformità a quanto previsto dal paragrafo 199, sezione 3.7.3, della Disciplina europea per gli aiuti di Stato nei settori dell'ambiente e dell'energia.
- 2.5 L'articolo 19 della legge 167/17⁷ prevede che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alle Linee guida europee e alla Decisione della Commissione europea C(2017) 3406, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da esprimersi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale essi possono comunque essere adottati, sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12.

Clienti non domestici a forte consumo di energia elettrica: il decreto MiSE 21 dicembre 2017

- 2.6 In attuazione dell'articolo 19 comma 2, della legge 167/17, il Ministro dello Sviluppo Economico ha adottato, in data 21 dicembre 2017, il decreto recante "Disposizioni in

³ Il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134.

⁴ Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12

⁵ La Comunicazione della Commissione europea del 28 giugno 2014 2014/C 200/01

⁶ La decisione della Commissione europea del 23 maggio 2017, C(2017) 3406 final, in relazione al caso State Aid SA.38635 (2014/NN) - Italy – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy (di seguito: decisione C(2017) 3406), pubblicata sul sito internet della Commissione europea, Direzione generale concorrenza, in data 15 giugno 2017

⁷ La legge 20 novembre 2017, n. 167

materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese a forte consumo di energia elettrica” (di seguito; decreto 21 dicembre 2017). Tale decreto è stato adottato dal Ministro dello sviluppo economico dopo che sia l’Autorità sia le competenti commissioni parlamentari hanno espresso il proprio parere su uno schema di decreto.

- 2.7 Il decreto 21 dicembre 2017 riordina il sistema delle agevolazioni per le imprese energivore al fine di armonizzare la normativa nazionale alle “Linee guida europee alla Decisione della Commissione europea C(2017) 3406 con la quale è stato approvato il piano di adeguamento presentato dal Governo in conformità a quanto previsto dal paragrafo 199 delle Linee guida europee in materia, e contiene disposizioni per:
- a) ridefinire le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all’articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12;
 - b) definire criteri e modalità con cui l’Autorità provvede all’attuazione della misura e del piano di adeguamento, per gli ambiti di competenza;
 - c) definire le agevolazioni in modo progressivo per classi di intensità elettrica calcolata sul fatturato dell’impresa, purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalle Linee guida europee, applicando parametri di riferimento per l’efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, ove tali parametri non fossero disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell’impresa calcolata sugli ultimi tre anni;
 - d) definire le modalità di applicazione della clausola di cui ai punti 189-190 delle Linee guida europee, che consente agli Stati membri di limitare ulteriormente l’importo dei costi generati dall’aiuto al finanziamento delle energie rinnovabili che un’impresa deve versare, fissandolo a un livello non inferiore allo 0,5% del VAL per le imprese che presentano un indice di *electro-intensity* non inferiore al 20%, calcolato come previsto dall’Allegato 4 delle medesime Linee guida europee, applicando tale clausola in modo non discriminatorio a tutte le imprese eleggibili interessate.

3 Le agevolazioni per imprese a forte consumo di energia elettrica

La nuova disciplina delle agevolazioni per le imprese energivore

- 3.1 Con la deliberazione 921/2017/R/eel l’Autorità ha definito le disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia, come disciplinato dal decreto 21 dicembre 2017, a partire dal 1 gennaio 2018, in coerenza con la struttura tariffaria stabilita dall’Autorità dei nuovi raggruppamenti degli oneri generali di sistema elettrico definita dalla deliberazione 481/2017/R/eel.⁸
- 3.2 La deliberazione, pertanto, prevede l’applicazione di aliquote differenziate della componente A_{SO5} (secondo il nuovo raggruppamento degli oneri generali relativo al finanziamento delle fonti rinnovabili e della cogenerazione del meccanismo CIP 6/92) tra clienti non agevolati e clienti agevolati, ossia a forte consumo di energia, in funzione della classe di agevolazione di appartenenza, come definita dal decreto 21 dicembre 2017.
- 3.3 Il provvedimento 921/2017/R/eel dettaglia nell’Allegato A le disposizioni per la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA o Cassa), valide sia per

⁸ La deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2017, 481/2017/R/eel <https://www.arera.it/it/docs/17/481-17.htm>

il periodo transitorio (ossia la fase di prima applicazione nel 2018) che per la situazione a regime, con riferimento alla raccolta dati, alla predisposizione degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica, all'assegnazione alle medesime imprese delle varie classi di agevolazioni e al controllo dei dati al fine della verifica dei requisiti delle imprese.

- 3.4 Al fine dell'attribuzione della classe di agevolazione dei singoli punti di prelievo e per facilitare le attività delle imprese distributrici e dei venditori, la deliberazione definisce modalità affinché i dati relativi alle classi di agevolazione siano trasmessi al Sistema Informativo Integrato (SII), che abbina a ciascuna Partita IVA di impresa a forte consumo di energia elettrica i relativi POD.
- 3.5 Infine, in considerazione della presenza di unità di consumo che possono rientrare tra le imprese a forte consumo di energia elettrica nell'ambito dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC) e di Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSPC), la deliberazione dispone l'aggiornamento del Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC) e del Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC). In particolare è definito il criterio di calcolo delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali da applicarsi in corrispondenza dei punti di connessione con la rete pubblica che tenga conto dell'eventuale presenza di imprese a forte consumo di energia.

I requisiti

- 3.6 La deliberazione 921/2017/R/eel, in coerenza con quanto disposto dal decreto 21 dicembre 2017, prevede che accedano alle agevolazioni, a decorrere dal 1 gennaio 2018, le imprese che hanno un consumo di energia elettrica annuo pari almeno a 1 GWh e che rispettano uno dei seguenti requisiti:
- operano nei settori dell'Allegato 3 alle Linee guida europee;
 - operano nei settori dell'Allegato 5 alle Linee guida europee e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al Valore aggiunto Lordo (di seguito: VAL) pari almeno al 20% (queste imprese, unitamente alle imprese di cui al precedente punto a, sono definite "imprese eleggibili");
 - sono già ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia degli anni 2013 e 2014, redatti dalla CSEA anche se non eleggibili ai sensi delle Linee guida europee.
- 3.7 Le agevolazioni, a partire dal 2018, non sono in ogni caso applicabili alle imprese in difficoltà secondo la definizione della comunicazione della Commissione C(2014) 249/01, concernente "*Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà*".⁹

Intensità elettrica rispetto al valore aggiunto e rispetto al fatturato

- 3.8 Ai fini del controllo del rispetto dei requisiti di cui alle sopra citate lettere a), b) e c), è previsto che vengano utilizzati:

⁹ Nell'Appendice A alla presente relazione viene riportata la nozione di «impresa in difficoltà» di cui al punto (20) della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014, recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà"

- il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento;
- il prezzo di riferimento applicabile per l'anno 2016, che dovrà essere aggiornato per gli anni successivi al 2016 con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, sentito il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale;
- le modalità di calcolo del VAL come stabilite dalla determinazione DIEU 11/2017;¹⁰
- l'*intensità elettrica su VAL* ovvero il rapporto tra i costi per il consumo di energia elettrica e il VAL dell'impresa, calcolato nel periodo di riferimento secondo quanto stabilito dall'Allegato 4 delle Linee Guida europee e dall'articolo 5, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017, nonché dalla deliberazione 921/1017/R/eel;
- l'*intensità elettrica su fatturato* ovvero il rapporto tra i costi per il consumo di energia elettrica e il fatturato dell'impresa, calcolato nel periodo di riferimento secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, del decreto 21 dicembre 2017 e dalla deliberazione 921/1017/R/eel.

Le classi di agevolazione

- 3.9 Come anticipato al punto 3.2, con le nuove misure di agevolazione si passa da un sistema di erogazione *ex-post* delle agevolazioni a un sistema in cui alle imprese energivore viene applicato *ex-ante* un livello ridotto di oneri generali per la componente A_{SOS} .
- 3.10 Pertanto le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica sono riconosciute mediante l'applicazione da parte dei distributori di energia elettrica e, in catena, dai venditori che fatturano l'energia, di aliquote differenziate della componente A_{SOS} di cui al punto 1, lettera i), della deliberazione 481/2017/R/eel.
- 3.11 La componente A_{SOS} è applicata in maniera differenziata per le seguenti classi di agevolazione:
- Classe 0: tutti i clienti finali non rientranti nel novero delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto 21 dicembre 2017 nonché le utenze di tipo domestico, anche se nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica;
 - Classi VAL.x: imprese a forte consumo di energia elettrica che hanno i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, secondo la seguente articolazione:
 - Classe VAL.1, per le imprese con intensità elettrica su VAL maggiore o uguale al 20% e inferiore al 30%;
 - Classe VAL.2: per le imprese con intensità elettrica su VAL maggiore o uguale al 30% e inferiore al 40%;
 - Classe VAL.3: per le imprese con intensità elettrica su VAL maggiore o uguale al 40% e inferiore al 50%;
 - Classe VAL.4: per le imprese con intensità elettrica su VAL maggiore o uguale al 50%;

¹⁰ La determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità del 12 ottobre 2017, n. 11/2017, <https://www.arera.it/it/docs/17/011-17diu.htm>

- Classi FAT.x: imprese a forte consumo di energia elettrica che hanno i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 21 dicembre 2017, secondo la seguente articolazione:
 - Classe FAT.1: imprese con intensità elettrica su fatturato maggiore o uguale al 2% e minore o uguale al 10%;
 - Classe FAT.2: imprese con intensità elettrica su fatturato maggiore del 10% e minore o uguale al 15%;
 - Classe FAT.3: imprese con intensità elettrica su fatturato superiore al 15%.
- 3.12 Alle imprese a cui viene attribuita una delle classi VAL.x la componente A_{SOS} è posta pari a zero; per tali imprese è previsto un versamento diretto alla CSEA del livello di contribuzione previsto con modalità e tempistiche stabilite con successivo provvedimento dell'Autorità su proposta della medesima CSEA. In tale occasione verrà verificato che l'ammontare dovuto sia il minimo tra la il contributo calcolato come percentuale del VAL e il contributo dovuto dalla classe FAT.3.
- 3.13 Alle altre imprese energivore che ricadono nelle classi FAT.x la componente A_{SOS} sarà direttamente ridotta in bolletta secondo quanto stabilito dal decreto 21 dicembre 2017.
- 3.14 Si rammenta, infine, che le componenti tariffarie A_{rim} , UC_3 e UC_6 si applicano in maniera indifferenziata rispetto alle precedenti classi di agevolazione (per una disanima più approfondita della riforma della struttura degli oneri generali e relativo aggiornamento, si rimanda alla Relazione tecnica illustrativa della deliberazione 923/2017/R/eel).

Costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia nella situazione a regime

- 3.15 Con riferimento alla costituzione dell'elenco imprese energivore, sono previste disposizioni per quando il nuovo meccanismo sarà a regime, successivamente all'anno di competenza 2018, che invece sarà gestito con disposizioni di carattere transitorio descritte al paragrafo 3.23 e successivi.
- 3.16 Nello specifico, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dal 2018, ai fini dell'attribuzione della classe di agevolazione applicabile dall'1 gennaio dell'anno successivo, la CSEA renderà disponibile un portale per la raccolta delle dichiarazioni delle imprese attestanti il possesso dei richiesti requisiti di energivorità. I dati da fornire alla CSEA saranno sostanzialmente gli stessi già previsti dalla deliberazione 655/2017/R/eel¹¹ per la raccolta delle dichiarazioni delle imprese energivore per l'anno 2016, con l'aggiunta del codice fiscale e dell'attestazione che l'impresa non versa in alcuna delle condizioni di cui al punto (20) della Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/1.
- 3.17 Ai fini del controllo dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto 21 dicembre 2017 e del calcolo dell'intensità elettrica sia rispetto al fatturato che rispetto al VAL, è utilizzata tutta l'energia elettrica consumata e quindi sia quella prelevata dalla rete pubblica, sia quella prelevata all'interno di una Rete Interna di Utenza (RIU) o di uno Altro Sistema di Distribuzione Chiuso (ASDC), sia quella autoprodotta e direttamente consumata nell'ambito dei Sistemi semplici di produzione

¹¹ La deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 655/2017/R/eel

e consumo (SSPC); tutti questi addendi sono dichiarati dall'impresa nella dichiarazione da presentare alla CSEA e sono soggetti a possibili controlli.

- 3.18 In merito alla valorizzazione della energia consumata, il prezzo di riferimento è definito con determina dell'Autorità. In particolare, il prezzo a cui far riferimento ai fini del riconoscimento delle agevolazioni per l'anno di competenza 2018 è fissato nella Tabella 1 allegata alla deliberazione 921/2017/R/eel; tale prezzo si applica sia all'energia prelevata che a quella autoprodotta e autoconsumata; per quest'ultima si utilizza il livello di tensione più alto tra i POD dell'impresa e si utilizzano le sole aliquote espresse in centesimi di euro per kWh.
- 3.19 Come già indicato, il prezzo di riferimento fini del riconoscimento delle agevolazioni per gli anni successivi al 2018 sarà definito tramite apposita determina pubblicata sul sito internet dell'Autorità.
- 3.20 Le dichiarazioni per la competenza dell'anno n dovranno essere rese entro il termine di 45 giorni dall'apertura del portale, pena la perdita del diritto all'agevolazione per l'anno di competenza n . La CSEA pubblicherà l'elenco delle imprese energivore per l'anno di competenza n , distinte per classi di agevolazione, entro i 30 giorni successivi al termine di chiusura del portale. Mensilmente, la CSEA pubblicherà inoltre un aggiornamento dell'elenco, effettuato sulla base dei controlli di legittimità e coerenza delle dichiarazioni pervenute.
- 3.21 L'elenco verrà trasmesso dalla CSEA anche al Sistema Informativo Integrato (nel seguito "SII"), la banca dati cui hanno accesso i distributori ed i venditori di energia elettrica, in modo che possano essere messe a disposizione di questi ultimi, per ciascun POD interessato, le informazioni relative alla classe di agevolazione e alla relativa data di inizio validità.
- 3.22 A regime, i distributori sono tenuti ad applicare il corretto valore della A_{SOS} ai singoli POD, in funzione della classe di agevolazione e della relativa data di inizio validità, nella prima fattura utile successiva alla messa a disposizione delle informazioni sul SII.

Periodo transitorio di applicazione delle agevolazioni per l'anno 2018 (classe d'ufficio)

- 3.23 Per il solo anno di competenza 2018 sono previste le seguenti disposizioni transitorie.
- 3.24 Ai soli fini della prima applicazione delle nuove agevolazioni, è previsto un meccanismo di acconto/conguaglio delle stesse, utilizzando, ai fini della determinazione provvisoria delle classi di agevolazione di appartenenza, i dati che le imprese hanno presentato in sede di dichiarazione per l'anno di competenza 2016.
- 3.25 La CSEA, come riportato al comma 11.1 della deliberazione 921/2017/R/eel, ha trasmesso al SII l'elenco delle imprese che hanno presentato la dichiarazione per l'anno di competenza 2016 e che, sulla base dei dati già in possesso della CSEA, risultano soddisfare i requisiti previsti dal decreto 21 dicembre 2017.
- 3.26 Nell'effettuare tale trasmissione, la CSEA ha provveduto ad assegnare opportune classi di agevolazione provvisorie a ciascuna impresa inclusa in tale elenco, secondo le seguenti casistiche.

Caso A

- 3.27 La CSEA ha associato d'ufficio la Classe FAT.1 alle imprese che hanno una delle seguenti caratteristiche:

- i. rientrano nell'elenco delle imprese che hanno fatto richiesta di essere inserite nell'elenco delle imprese energivore per l'anno 2016, ma che sono ancora soggette a controlli della CSEA;
 - ii. per la dichiarazione 2016 si sono qualificate come imprese in stato di crisi, come identificate nell'Allegato 2 alla deliberazione 437/2013/R/eel¹².
- 3.28 Le imprese di cui al punto ii, devono fornire alla CSEA entro il 28 febbraio 2018 l'attestazione che l'impresa non versa in alcuna delle condizioni di cui al punto (20) della Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/1¹³ in base alle quali sono individuate le "imprese in difficoltà". L'attestazione deve essere prodotta secondo un formato tipo predisposto dalla CSEA stessa e da essa inviato alle medesime imprese. Decorso il predetto termine, la CSEA, alle imprese che non hanno provveduto a fornire tale dichiarazione, assocerà la Classe 0 in sede di aggiornamento dell'elenco.

Caso B

- 3.29 La CSEA ha associato la corrispondente Classe di agevolazione di tipo VAL.x, in relazione all'intensità elettrica sul VAL, a quelle imprese che non rientrano nel Caso A e che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- hanno intensità elettrica sul VAL $\geq 20\%$;
 - hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno ed operano nei settori dell'Allegato 3 oppure dell'Allegato 5 alle Linee guida europee.

Caso C

- 3.30 A quelle imprese non rientranti né nel Caso A, né nel Caso B, la CSEA ha associato la corrispondente Classe di agevolazione di tipo FAT.x in relazione all'intensità elettrica sul fatturato.

Integrazioni alle dichiarazioni dell'elenco 2018

- 3.31 L'attribuzione provvisoria delle classi di agevolazione, trasmessa al SII e da questo resa disponibile ai venditori e ai distributori, consente di applicare l'agevolazione "in acconto" fin dal 1 gennaio 2018, in attesa delle successive integrazioni di dati ed eventuali rettifiche compiute dalla Cassa. La Cassa è impegnata a risolvere i casi di imprese i cui dati relativi al 2016 sono ancora in corso di controllo e potrà, nei mesi di febbraio e seguenti, comunicare al SII le eventuali variazioni rispetto alla classe di agevolazione attribuita d'ufficio come sopra indicato. Per tali variazioni la nuova classe di agevolazione si applica dalla prima fattura utile, con decorrenza dal 1 gennaio 2018, le imprese distributrici dovranno quindi effettuare i necessari conguagli.
- 3.32 Successivamente, entro il 15 maggio 2018, la CSEA aprirà il portale ai fini dell'integrazione delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese a forte consumo di energia elettrica per la competenza dell'anno 2018.

¹² La deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/13/437-13.htm>

¹³ La comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014, recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà"; vd Appendice 1.

- 3.33 L'integrazione delle dichiarazioni dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data di apertura del portale. Decorso tale termine, non si potrà dare luogo al riconoscimento di agevolazioni di competenza 2018. Per le imprese energivore secondo i criteri del decreto 21 dicembre 2017, i cui dati di consumo per gli anni 2014-2016 risulteranno completi e per i quali sono stati effettuati i controlli previsti per i medesimi anni, la CSEA utilizzerà i suddetti dati, nonché i dati rilevanti per il calcolo del VAL delle medesime imprese, ai fini della costituzione dell'elenco delle imprese energivore per l'anno di competenza 2018. Qualora invece i dati disponibili alla CSEA non siano completi in relazione al periodo di riferimento 2014-2016, anche per quanto riguarda l'utilizzo del modello di cui all'Allegato 1 della determinazione DIEU 11/2017¹⁴, le imprese saranno tenute a inserire i dati mancanti entro il predetto termine di 30 giorni dalla data di apertura del portale per l'integrazione delle dichiarazioni.
- 3.34 Si noti che le imprese dovranno in ogni caso produrre, tramite il portale ed entro il termine indicato:
- la dichiarazione che l'impresa non versa in alcuna delle condizioni di cui al punto (20) della Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/1 in base alle quali sono individuate le "imprese in difficoltà";
 - qualora siano società che non sono tenute alla revisione legale del proprio bilancio, la dichiarazione che i dati utilizzati per il calcolo del VAL sono stati verificati da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 39/10¹⁵.
- 3.35 I soggetti che si sono registrati nella raccolta dati per la creazione degli elenchi delle imprese energivore per gli anni 2014, 2015 e 2016 e che sono soggetti a controlli in relazione ai medesimi dati possono far richiesta di utilizzo dei medesimi dati ai fini delle agevolazioni 2018 dopo il completamento positivo dei controlli, anche successivamente al predetto termine di 30 giorni dalla data di apertura del portale per l'integrazione delle dichiarazioni.
- 3.36 La raccolta dell'integrazione delle dichiarazioni consentirà a CSEA di costituire, a valle degli opportuni controlli, l'elenco definitivo delle imprese energivore per il 2018 e di trasmettere al SII, entro il 18 luglio 2018, per ciascuna impresa energivora registrata per il 2018, il livello di agevolazione definitivo per l'anno 2018, i cui effetti si esplicano a decorrere dal 1 gennaio 2018. Ne conseguiranno i necessari conguagli in bolletta ai clienti finali interessati.
- 3.37 Le imprese a forte consumo di energia che rispettano i requisiti di cui al decreto 21 dicembre 2017 e che non risultano iscritte negli elenchi delle imprese energivore per gli anni 2014, 2015 o 2016 potranno anch'esse registrarsi sul portale in occasione della predetta raccolta dei dati integrativi e presenteranno la dichiarazione, con i dati relativi al periodo di riferimento per le agevolazioni di competenza 2018, entro il termine di 30 giorni dalla data di apertura del portale ai fini dell'integrazione delle dichiarazioni per l'anno di competenza 2018. Contestualmente alla dichiarazione, tali imprese dovranno produrre tutti i dati necessari, incluse le due dichiarazioni di cui ai precedenti punti sopra citati.

¹⁴ La determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità del 12 ottobre 2017, n. 11/2017, <https://www.arera.it/it/docs/17/011-17dieu.htm>

¹⁵ Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Integrazioni urgenti alla deliberazione 921/2017/R/eel

- 3.38 Allo scopo di ampliare l'efficacia delle disposizioni transitorie relative al 2018, la deliberazione 71/2018/R/eel è intervenuta in relazione all'obiettivo di limitare le esigenze di conguaglio in corso d'anno del livello di agevolazione riconosciuto per le imprese a forte consumo di energia elettrica con volumi di energia elettrica prelevata particolarmente elevati a cui deve essere ancora riconosciuta l'agevolazione per l'anno 2015, in quanto soggette alle istruttorie di sovracompensazione di cui al comma 3.1 della deliberazione 507/2017/R/eel e per le quali l'entità del conguaglio potrebbe risultare, in termini assoluti, particolarmente significativo.
- 3.39 Conseguentemente è stato inserito, dopo il comma 11.2, dell'Allegato A della deliberazione 921/2017/R/eel, il comma 11.2**bis** che prevede che entro il 18 febbraio 2018, la Cassa sostituisca la classe di agevolazione assegnata d'ufficio FAT.1 ai sensi del comma 11.2, lettera a), con la classe di ufficio VAL.1 per tutte le imprese incluse nell'elenco di cui al comma 3.5 della deliberazione 655/2017/R che risultino sottoposte all'istruttoria di sovracompensazione di cui al comma 3.1 della deliberazione 507/2017/R/eel, e per le quali sia possibile valutare, sulla base dei dati disponibili, che nell'ipotesi in cui i controlli in corso abbiano esito positivo, la classe provvisoria di agevolazione sarebbe una delle classi VAL.x.
- 3.40 La Cassa trasmette l'aggiornamento di cui al precedente punto 3.38 al SII che, lo rende disponibile secondo le scadenze previste dall'articolo 9, del medesimo Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel.
- 3.41 E' stato altresì previsto che le agevolazioni relative al 2015, per le imprese che ricadono nella fattispecie di cui al precedente punto 3.38, non siano erogate fino a conclusione dei controlli per l'annualità 2016 e, in caso di esito negativo dei controlli, la Cassa proceda a trattenere da tale agevolazione la differenza relativa ai mesi del 2018 per i quali è stata applicata la classe VAL.1 per effetto della deliberazione 71/2018/R/eel fino ad avvenuto conguaglio da parte dei distributori, secondo modalità previste dalla Cassa.

4 Aggiornamento del TISDC e del TISSPC in relazione alla nuova disciplina delle imprese a forte consumo di energia elettrica

Casi particolari (SDC/ ASSPC)

- 4.1 Come anticipato al punto 3.5 la deliberazione 921/2017/R/eel ha definito, nel caso di SDC al cui interno è presente almeno un'impresa a forte consumo di energia elettrica, un criterio di calcolo delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema da applicarsi in corrispondenza dei punti di connessione con la rete pubblica che tenga conto della presenza dei medesimi clienti e che eviti meccanismi di acconti e conguagli.
- 4.2 E' stato inoltre previsto che il sopra richiamato criterio di calcolo (che, nel caso delle RIU, si applicherebbe fin dall'1 gennaio 2018, e che, nel caso degli ASDC, potrebbe trovare piena applicazione solo dall'1 gennaio 2019) possa essere impiegato, pur tramite un meccanismo di acconti e conguagli, anche per i potenziali ASDC già nel corso del 2018.

- 4.3 Conseguentemente, sono state apportate alcune modifiche al TISDC¹⁶ riguardanti l'articolo 16, la sostituzione dell'articolo 21 riguardante le *“Modalità di applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema alle utenze dei SDC”* e l'inserimento di un nuovo articolo 23 recante *“Disposizioni per l'anno 2018 relative all'applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema nel caso di ASSPC con più unità di consumo di cui almeno una gestita da un'impresa a forte consumo di energia elettrica”*.
- 4.4 Con riferimento all'articolo 21 del TISDC il gestore di un SDC calcola l'ammontare degli oneri generali di sistema direttamente imputabili ai singoli clienti finali utenti della propria rete e provvede a fatturarli alle relative imprese di vendita nell'ambito del contratto di trasporto.
- 4.5 In particolare, il gestore di un SDC calcola separatamente per le componenti tariffarie A_{rim} , A_{SOS} , UC_3 e UC_6 il totale, in euro, attribuibile alle aliquote espresse in centesimi di euro/punto di prelievo, in centesimi di euro/kW impegnato e in centesimi di euro/kWh, applicate a ciascun punto di interconnessione alla rete pubblica nell'ipotesi che il predetto punto non sia afferente a imprese a forte consumo di energia elettrica.
- 4.6 Il gestore di un SDC, con limitato riferimento alle componenti tariffarie A_{rim} , UC_3 e UC_6 , ripartisce fra tutti i clienti finali utenti del SDC:
- l'ammontare complessivo relativo alle aliquote di cui al comma 21.2, lettera a), del TISDC utilizzando come pesi i corrispettivi che sarebbero stati applicati ai singoli clienti finali sulla base del livello di tensione del punto di connessione della relativa utenza al SDC;
 - l'ammontare complessivo relativo alle aliquote di cui al comma 21.2, lettera b) del TISDC, in modo proporzionale alla potenza impegnata nel punto di connessione della relativa utenza al SDC;
 - l'ammontare complessivo relativo alle aliquote di cui al comma 21.2, lettera c) del TISDC, in modo proporzionale ai prelievi di energia elettrica dal SDC misurati sul punto di connessione della relativa utenza al SDC. A tal fine i dati di misura dell'energia elettrica devono essere riportati al punto di interconnessione al più alto livello di tensione applicando i fattori percentuali di perdita di cui alla tabella 4 del TIS.
- 4.7 Il gestore di un SDC, con limitato riferimento alla componente tariffaria A_{SOS} , nel caso in cui non siano presenti imprese a forte consumo di energia elettrica, ripartisce fra tutti i clienti finali utenti del SDC l'ammontare complessivo relativo alle aliquote di cui al comma 21.2, lettere a), b) e c) del TISDC applicando i medesimi criteri di cui al comma 21.3 del TISDC.
- 4.8 Il gestore di un SDC, con limitato riferimento alla componente tariffaria A_{SOS} , nel caso in cui sia presente almeno una impresa a forte consumo di energia elettrica:
- calcola le parti dei totali di cui al comma 21.2 del TISDC afferenti all'elemento A_{3*} ;
 - calcola l'ammontare ipotetico da attribuire a ogni cliente finale utente della propria rete applicando i medesimi criteri di cui al comma 21.3 del TISDC;
 - calcola la parte dell'ammontare ipotetico da attribuire a ogni cliente finale utente della propria rete imputabile all'elemento A_{3*} applicando i medesimi criteri di cui al comma 21.3 del TISDC;

¹⁶ L'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/15/539-15.htm>

- d) calcola l'ammontare reale da attribuire a ogni cliente finale utente della propria rete come di seguito indicato:
- i. nel caso delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, l'ammontare reale coincide con l'ammontare ipotetico di cui alla lettera b);
 - ii. nel caso delle imprese a forte consumo di energia elettrica a cui è stata attribuita una delle classi di agevolazione FAT.1, FAT.2 e FAT.3, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, l'ammontare reale è pari al prodotto tra l'ammontare ipotetico di cui alla lettera c) e i corrispondenti coefficienti percentuali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 21 dicembre 2017;
 - iii. nel caso delle imprese a forte consumo di energia elettrica a cui è stata attribuita una delle classi di agevolazione VAL.1, VAL.2, VAL.3 e VAL.4, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, l'ammontare reale è pari a zero.
- 4.9 Con riferimento all'articolo 23 del TISSPC al fine di poter beneficiare del trattamento tariffario previsto per le imprese a forte consumo di energia elettrica nel caso di ASSPC con più unità di consumo, è necessario disporre di apparecchiature di misura atte a rilevare le misure elettriche per ogni singola unità di consumo (cd. UC interne). Le responsabilità delle diverse operazioni che compongono l'attività di misura sono le medesime previste dal TIME¹⁷. A tal fine occorre riferirsi al livello di tensione del punto di connessione dell'ASSPC alla rete elettrica ovvero alle disposizioni di cui all'articolo 8 del TIME qualora vi siano più punti di connessione. Le misure elettriche per ogni singola unità di consumo insita nel medesimo ASSPC vengono utilizzate solo per le finalità di cui al presente articolo.
- 4.10 L'impresa distributrice competente applica le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema in relazione alle caratteristiche dei punti di connessione e della tipologia del titolare dei medesimi punti.
- 4.11 Il titolare del punto di connessione dell'ASSPC è tenuto a dichiararsi a CSEA affinché quest'ultima possa effettuare il conguaglio, secondo modalità e tempistiche da quest'ultima definite, tra quanto effettivamente versato all'impresa distributrice competente e quanto avrebbe dovuto versare applicando i medesimi criteri di cui all'articolo 21 del TISDC. A tal fine, in luogo del "punto di connessione della relativa utenza al SDC", occorre riferirsi al "punto sulla linea elettrica dell'ASSPC a cui è collegata ogni unità di consumo a cui sono riferite le misure elettriche corrispondenti alla medesima unità". CSEA può richiedere al titolare del punto di connessione il rilascio di una garanzia finanziaria nella forma di fideiussione bancaria.
- 4.12 Le disposizioni sopra riportate possono trovare applicazione anche nelle more dell'installazione e dell'attivazione delle apparecchiature di misura di cui al comma 23.2 del TISSPC, purché per un periodo di tempo limitato e non superiore a sei mesi. In tal caso occorre riferirsi ai dati di misura disponibili, ivi inclusi quelli eventualmente messi a disposizione dell'Agenzia delle dogane, e a stime della potenza impegnata.

¹⁷ Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/15/654-15.htm>

Appendice A – estratto dalla Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/01

Paragrafo 2.2 Campo di applicazione materiale: nozione di «impresa in difficoltà»

19. Uno Stato membro che prevede di concedere aiuti a un'impresa a norma dei presenti orientamenti deve dimostrare, sulla base di criteri oggettivi, che l'impresa in questione è in difficoltà ai sensi della presente sezione, fatte salve le specifiche disposizioni per gli aiuti per il salvataggio e il sostegno temporaneo per la ristrutturazione di cui al punto 29.
20. Ai fini dei presenti orientamenti, si ritiene che un'impresa sia in difficoltà se, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine. Pertanto un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata ⁽²⁵⁾, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sotto scritto ⁽²⁶⁾ a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società ⁽²⁷⁾, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
21. Un'impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti a norma dei presenti orientamenti, neanche se la sua situazione finanziaria iniziale è precaria. Ciò avviene, ad esempio, quando la nuova impresa è il risultato della liquidazione di un'impresa preesistente oppure del rilevamento dei suoi attivi. In linea di principio, un'impresa viene considerata di recente costituzione nel corso dei primi tre anni dall'avvio dell'attività nel settore interessato. Solo dopo tale periodo l'impresa può essere ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, a condizione che:
 - a) possa essere definita un'impresa in difficoltà ai sensi dei presenti orientamenti;
 - b) non faccia parte di un gruppo più grande ⁽²⁸⁾, se non alle condizioni fissate al punto 22.
22. Un'impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non può, in linea di principio, beneficiare di aiuti ai sensi dei presenti orientamenti, salvo qualora si possa dimostrare che le sue difficoltà sono intrinseche e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Qualora un'impresa in difficoltà crei una controllata, quest'ultima e l'impresa in difficoltà che la controlla vengono considerate come un gruppo e possono ricevere aiuti alle condizioni fissate nel presente punto.

- 23 Dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, un'impresa in difficoltà non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche fintanto che non venga ripristinata la sua redditività. Pertanto, la Commissione ritiene che gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà possano contribuire allo sviluppo di attività economiche senza alterare le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse solo quando siano rispettate le condizioni fissate nei presenti orientamenti, anche qualora tali aiuti siano concessi in base a un regime che è già stato autorizzato.
24. Diversi regolamenti e comunicazioni nel settore degli aiuti di Stato e in altri settori vietano pertanto la concessione di aiuti di Stato alle imprese in difficoltà. Ai fini di tali regolamenti e comunicazioni, e fatto salvo quando questi stabiliscano altrimenti:
- a) per «impresa in difficoltà» si intende un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 20 dei presenti orientamenti, e
 - b) una PMI costituitasi da meno di tre anni non può essere considerata un'impresa in difficoltà, tranne quando soddisfa le condizioni previste al punto 20, lettera c).”

(25) Ci si riferisce in particolare alle forme di società di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(26) Se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

(27) Si tratta in particolare delle forme di società che figurano nell'allegato II della direttiva 2013/34/UE.

(28) Per determinare se una società sia indipendente o faccia parte di un gruppo, si applicano i criteri di cui all'allegato I della raccomandazione 2003/361/CE.